



IL TRIBUNALE DI TREVISO  
SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona del magistrati  
dott. Bruno Casciarri Presidente  
dott.ssa Caterina Passarelli Giudice  
dott.ssa Elena Rossi Giudice relatore  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 LF, depositato in data 8 novembre 2013,

da

██████████ S.a.r.l.

elettivamente domiciliata a Castelfranco Veneto, via Verdi n.41, presso lo studio dell'avv. ██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████

giusta delega a margine del ricorso in opposizione

opponente


contro

**Fallimento** ██████████ s.a.s. di ██████████ & C. e del socio illimitatamente responsabile ██████████

elettivamente domiciliata a Treviso, Strada Comunale delle Corti n.61 presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende giusta delega a margine della memoria difensiva

opposto

in punto: opposizione allo stato passivo fallimentare.



Nell'atto introduttivo, la ricorrente ha narrato quanto segue.

In sede di verifica dei crediti, la ricorrente, affermando di essere proprietaria di una imbarcazione a motore in corso di costruzione della stazza lorda di circa 90 tonnellate metriche, chiedeva la restituzione di tale imbarcazione.

Il G.D., all'udienza di verifica del passivo, respingeva la domanda di rivendica con la seguente motivazione: *"Difetta prova del diritto di proprietà; la documentazione prodotta non è opponibile al fallimento. In particolare l'atto di cessione del contratto è privo di data certa, così pure le fatture. Rigetta la rivendica"*.

Lamentando l'ingiustizia di tale rigetto, l'opponente chiedeva l'accertamento della proprietà dell'imbarcazione con conseguente restituzione e in via istruttoria chiedeva ammettersi prova per testimoni su varie circostanze e in particolare (cap.4) sulla cessione del contratto. Il fallimento, costituitosi nel presente giudizio, chiedeva il rigetto della domanda e delle richieste di prova testimoniale.

All'udienza del 12 febbraio 2014 le parti discutevano la causa ed il Giudice relatore, all'uopo delegato, si riservava di riferire al Collegio.

Ritiene il Collegio che l'opposizione debba essere rigettata, non avendo parte opponente provato il diritto a rivendicare tale bene.

Si osserva, in primo luogo, che nel caso di specie il contratto di costruzione di imbarcazione in atti, stipulato tra la ditta [REDACTED] e la [REDACTED] è privo di data certa e come tale non opponibile al Fallimento, non avendo parte ricorrente provato o dedotto la trascrizione nel registro delle navi in costruzione, e in secondo luogo che la ricorrente non ha prodotto l'atto di cessione del contratto di costruzione.

Si osserva, infatti, che la ricorrente ha prodotto soltanto la fotocopia della comunicazione, anch'essa priva di data certa, alla [REDACTED] dell'atto di cessione.

Nel caso di specie è onere di parte opponente provare con atti aventi data certa opponibili al fallimento di essere la proprietaria del bene rivendicato.

La giurisprudenza è, infatti, pacifica nel ritenere che poiché la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito che trova la sua specificazione con la formazione dell'inventario, le azioni di restituzione proposte ai sensi dell'art. 203 legge fall. hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate, per l'esecuzione individuale, dagli artt. 619 e segg. cod. proc. civ., con la conseguenza che il terzo il quale rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni inventariati ed appresi dal curatore all'attivo fallimentare, deve dimostrare non solo, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, di essere stato in passato proprietario del bene, ma altresì che il bene stesso non era di proprietà del debitore al momento del fallimento, per essere stato a lui affidato per titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale.

Nel caso di specie, in realtà, nessuna prova è stata fornita al riguardo, essendosi parte opponente limitata a produrre copia del contratto di costruzione dell'imbarcazione e copia della comunicazione dell'avvenuta cessione al terzo ceduto.

I documenti di cui sopra, non sono idonei a provare l'effettiva titolarità del bene in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, non essendo essi opponibili alla procedura.

Si osserva, inoltre, che a prescindere dalla data certa, tali documenti non sono comunque sufficienti a provare la proprietà dell'imbarcazione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento dal momento che non è stato prodotto l'atto di cessione del contratto di costruzione.

Non sono, inoltre, ammissibili le prove testimoniali volte a provare la proprietà dei beni, trovando applicazione nel caso, come quello di specie, il regime probatorio di cui all'art. 621 c.p.c., con conseguente impossibilità per il terzo di provare mediante testimoni, e quindi anche mediante presunzioni semplici (a norma dell'art. 2729 cod. civ.) il suo diritto sui beni mobili esistenti nella casa o nell'azienda del debitore, operando in tal caso una presunzione *juris tantum* di appartenenza al debitore stesso (cfr. Cass. 27092/2011; conf. Cass. 352/1999). L'impossibilità di provare l'atto di cessione mediante testimoni discende, inoltre, dalla circostanza che essendo prevista la forma scritta a pena di nullità del contratto di costruzione di imbarcazione superiore alle 10 tonnellate (art.237 C.d.N.), realizzando la cessione una modificazione soggettiva del rapporto, gli effetti non possono verificarsi se non osservando le forme previste per il contratto che si trasferisce. (Cass. N.1216/1993; Cass. N.13779/2004)

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione;
- condanna [redacted] S.a.r.l. al pagamento in favore del Fallimento [redacted] s.a.s. di [redacted] & C. e del socio illimitatamente responsabile [redacted] delle spese di lite che liquida in complessivi euro 7.500,00 di cui 100,00 per spese oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2014

Il Presidente

IL PRESIDENTE  
[redacted]  
[redacted]

Poverani  
Depositato in cancelleria  
il 22-5-2014  
il Cancelliere